



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PROFESSIONISTE IN UNIFORME CON A.I.D.I.A

SALA POLIFUNZIONALE 3° REPARTO GENIO AERONAUTICA MILITARE – BARI PALESE – Mercoledì 12 luglio 2023

“L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO”

Ing. Roberta Lala

Dirigente Ufficio per la prevenzione e sicurezza tecnica - Direzione Regionale VVF Puglia

roberta.lala@vigilfuoco.it



Cos'è la sicurezza antincendio?


La “**Sicurezza Antincendio**” è una specifica caratterizzazione del più generico concetto di «Sicurezza» (*dal latino "sine cura": senza preoccupazione*) nell'accezione che ricomprende tutte quelle azioni mirate a far sì che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.



L'evoluzione della sicurezza antincendio



Tavola riproducente i Vigili dell'antica Roma.
(Archivio Servizio Documentazione Nazionale & RR.PP.)



Nel corso dei secoli si è passati da una sicurezza antincendio basata solo sull'opera di spegnimento ad una sicurezza antincendio basata sull'utilizzo strutturato di tecnologie, uomini e mezzi con un ruolo sempre più predominante dell'ingegnerizzazione di tali processi



L'evoluzione della sicurezza antincendio



Tavola riprodotte i Vigiles dell'antica Roma.
(Archivio Servizio Documentazione Nazionale @ RR.PP.)

- Secondo Tacito i primi tentativi di strutturare la sicurezza antincendio furono condotti a Roma e Neapolis nel 289 a.C. con gli “Spegnitori”, ovvero schiavi portatori di otri pieni d’acqua da versare su focolai di incendio.
- Nell’anno 6 d.C. l’imperatore Ottaviano Augusto, costituì un corpo speciale di guardie “*Militia Vigilum*”, con il compito di sorvegliare le strade durante le ore notturne e proteggere la città dai frequenti incendi dovuti in particolar modo all’uso di infrastrutture in legno, all’uso di fiamme libere e alla diffusa presenza di incendiari



L'evoluzione della sicurezza antincendio




Le prime disposizioni urbanistiche classificabili come vere e proprie “regolamentazioni in materia di prevenzione incendi” furono emanate da Nerone a seguito dell’incendio di Roma del 64 d.C.:

- divieto di costruire case più alte di 17 metri con pareti comuni,
- efficienza delle bocche d’acqua,
- costruzione di pubblici depositi di mezzi di estinzione.

Tali disposizioni, come quelle dei successivi duemila anni, riguardavano essenzialmente gli apprestamenti per lo spegnimento



L'evoluzione della sicurezza antincendio




*Fig. 1 – "Manovre de' pompieri in un grande incendio alla maestà di Federico II".
Collezione del Museo di San Martino. Napoli, 1835
Al centro gli Ingegneri Direttori del Corpo pianificano le operazioni.*

- Per quasi 20 secoli, l'ingegneria servì soprattutto a migliorare gli apprestamenti meccanici e idraulici dei mezzi
- Solo a partire dal 1800 si cominciano ad affrontare i temi della sicurezza antincendio con approfondimenti sulle cause di incendio, l'utilizzo di materiali estinguenti e il ricorso a norme di cautela particolari, come ad esempio quelle per i pubblici spettacoli.



La prevenzione incendi

La “**Sicurezza Antincendio**” è una specifica caratterizzazione della più generica Sicurezza (*dal latino "sine cura": senza preoccupazione*) nell'accezione di tutte quelle azioni mirate a conseguire l'obiettivo che un determinato evento/attività non faccia evolvere un sistema verso stati indesiderati.




Definizione (Art. 13 D.Lgs. 139 dell'08/03/2006)

La **Prevenzione Incendi** è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.



L'evoluzione della prevenzione incendi


Fino alla metà degli anni '80 la prevenzione incendi ha carattere puramente prescrittivo...



USA, 1935



Italia, 1951



UK, 1952



Italia, 1986




L'evoluzione della prevenzione incendi


... dal 1985 gli altri Paesi, soprattutto anglosassoni, adottano approccio prestazionale



UK, 1985



USA, 1986



Spagna, 2006



UK, 2008



L'evoluzione della prevenzione incendi

Ma perché la prevenzione incendi deve evolversi?!!! → per seguire l'evoluzione tecnologica



DM 1/07/34

«Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli stessi»

Titolo VIII (art. 87-100): Autorimesse e classificazioni



DM 1/2/1986

«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»



DM 21/2/2017

«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.»

Anno 1936

222378

automobili in circolazione

Anno 1986

> 24 milioni

di automobili in circolazione

Anno 2017

> 37 milioni

di automobili in circolazione

ESEMPIO
AUTORIMESSE



DM 15/5/2020

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa



L'evoluzione della prevenzione incendi

per seguire l'evoluzione tecnologica serve evoluzione normativa



DM 31/07/34

«Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»

Titolo VII (art. 87-100): Autorimesse e classificazioni

Anno 1936

222378

automobili in circolazione



DM 31/07/34

«Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»

Titolo VII (art. 87 – 100): Autorimesse classificazioni

- Art. 87.
- Art. 88. Ubicazione.
- Art. 89.
- Art. 90. Officine di riparazione annesse alle autorimesse.
- Art. 91. Impianti di illuminazione - Parafulmine - Riscaldamento.
- Art. 92. Norme speciali di costruzione.
- Art. 93.
- Art. 94.
- Art. 95. Norme di esercizio.
- Art. 96. Magazzini di materiali di ricambio Oli e grassi lubrificanti.
- Art. 97. Carburanti e loro rifornimento.
- Art. 98. Pannone.
- Art. 99. Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.
- Art. 100. Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli.

Auto del tempo:

- quasi tutte a benzina
- scarsa robustezza strutturale
- parti meccaniche e relativi assemblaggi molto artigianali
- frequente rottura del circuito di alimentazione
- fuoriuscita carburante



decreto tuttora in vigore per quanto riguarda i liquidi combustibili e/o infiammabili

~~DM 20 novembre 1961
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili~~


**DM 1/2/1986
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»**



L'evoluzione della prevenzione incendi

DM 1/2/1986
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»

DM 15/5/2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa



L'evoluzione della prevenzione incendi

- Semplice riscontro ed applicazione di regole tecniche in cui sono già definite **«a priori»** dal Legislatore le misure di dettaglio da adottare per raggiungere la Sicurezza Antincendio.
- La definizione degli Scenari critici di incendio e la valutazione del Rischio sono definiti dal **normatore**
- Le norme e regole tecniche di tipo prescrittivo **«impongono» un livello minimo di sicurezza** attraverso specifiche misure prescrittive

Approccio di tipo prescrittivo

PREGI

- Regole tecniche di **più «facile» applicazione** da parte dei professionisti
- **Minore responsabilità** da parte del progettista (l'Analisi del Rischio viene svolta direttamente dal Normatore)



DIFETTI

- Nessun contributo alternativo può essere apportato dal progettista se non con lo strumento della **deroga**
- Notevoli casi in cui la **Regola tecnica** non risulta applicabile (**troppo rigida**)
- Le Prestazioni e la Qualità sono scelte dal Normatore in modo univoco





L'evoluzione della prevenzione incendi

- Il Progettista ed il Committente possono individuare e definire il **livello di prestazione** necessario ed al progettista spetta il compito di verificarne il suo raggiungimento.
- Definizione di **obiettivi** comuni **generali**
- Maggiore dettaglio nella definizione delle condizioni che concorrono a definire il rischio presente nell'attività
- Valutazione quantitativa matematica maggiormente avanzata

Approccio di tipo prestazionale

PREGI

- **Massima flessibilità** nella progettazione con notevole contributo da parte del professionista e con assunzione di responsabilità «maggiormente certa»
- Migliore individuazione delle misure antincendio in rapporto alla specifica attività e ottimizzazione del rapporto Costi/Benefici conseguenti.
- Possibilità di supplire alle “lacune” della norma con analisi di tipo scientifico

DIFETTI

- Maggiore impegno di risorse e tempi nella fase di progettazione
- Adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza in grado di mantenere il livello assunto dallo scenario di incendio definito dal progettista




L'evoluzione della prevenzione incendi


... dal 1985 gli altri Paesi, soprattutto anglosassoni, adottano approccio prestazionale




UK, 1985



USA, 1986



Spagna, 2006



UK, 2008

e in Italia





L'evoluzione della prevenzione incendi

In Italia i primi tentativi di “approccio prestazionale” risalgono al 2007...

Applicazione della FSE alla resistenza al fuoco delle strutture

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 74 del 29 marzo 2007 - Serie generale

Sped. abb. post. 4714 - art. 2 comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 marzo 2007

DI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCADEA 16 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VINCENZO 11 - 00187 ROMA - SERVIZIO CLIENTI 800 20 20 20

N. 87

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2007.

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DECRETO 9 marzo 2007.

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SERIE GENERALE

Sped. abb. post. 4714 - art. 2 comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 maggio 2007

DI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCADEA 16 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VINCENZO 11 - 00187 ROMA - SERVIZIO CLIENTI 800 20 20 20

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Carte costituzionali (pubblicate il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comandi europei (pubblicate il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicate il sabato)
- 4ª Serie speciale: Circolari ed usanze (pubblicate il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Convalli pubblici (pubblicate il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2007.

Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.



Citato anche nel DM 7/8/2012

Attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio



L'evoluzione della prevenzione incendi

... ma la vera "evoluzione" si ha nel 2015

Passaggio all'approccio
prestazionale e
ingegneristico alla
sicurezza antincendio

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 agosto 2015 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCADEA, 18 - 00187 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-49801 - LINGUENGO DELLO STATO
PIAZZA S. VESIO, 1 - 00186 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2015.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nuovo Codice di
Prevenzione
Incendi

Entrato in
vigore il
18/11/2015

PRINCIPI BASE

Generalità

- Le metodologie di progettazione sono applicabili a tutte le attività

Linguaggio

- Nel Codice sono stati adottati specifici termini, sigle e linguaggio tecnico

Flessibilità

- Sono proposte molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, con possibilità per il progettista di elaborare soluzioni progettuali autonome

Standardizzazione ed integrazione

- Il linguaggio adottato è in linea con gli standard internazionali e sono stati unificati e consolidati concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi

Inclusione

- Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...) temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione

Contenuti basati sull'evidenza

- Il Codice è basato sulla applicazione della più aggiornata ricerca scientifica nazionale ed internazionale, nel campo della sicurezza antincendio



Codice di prevenzione incendi

da preambolo al
decreto

OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE

- ✓ Disporre di un **testo unico**;
- ✓ **Semplificare**; - - - - -
- ✓ Adottare **regole meno prescrittive**, più **prestazionali** e **flessibili**;
- ✓ Prevedere la possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**;
- ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'**ingegneria antincendio**.

Necessità di **semplificare e razionalizzare** l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

OBIETTIVO RAGGIUNTO quando sarà completato l'inserimento di tutte le RTV (uffici, locali di pubblico spettacolo, scuole, ospedali, attività commerciali, ecc.).






Codice di prevenzione incendi – le Regole Tecniche Verticali

- Le Regole Tecniche Verticali (**RTV**) sono disposizioni applicabili a una specifica tipologia di attività.
- Servono a caratterizzarla meglio fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.
- L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi (**RTO**), del quale sono parte integrante.

RTV



IN PROGRESS



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

D. Lgs. n. 81/2008
art. 46

Norme di
prevenzione incendi



Nuovi decreti ai
sensi dell'art. 46

**Come si valuta la
normativa da utilizzare?**

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

**DM 10/3/98:
Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro**




Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3.

Il tavolo tecnico ha concordato nell'articolare le diverse tematiche in documenti distinti da emanare con tre diversi Decreti.

Principali vantaggi:

- **semplificazione per l'utenza**
- **semplificazione di gestione futura** (i decreti possono essere aggiornati o modificati singolarmente nel caso se ne manifesti la necessità)





Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

DECRETO "CONTROLLI"

DM 1 settembre 2021

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

[\(GU n.230 del 25-09-2021\)](#)

DECRETO "GSA"

DM 2 settembre 2021

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

[\(GU n.237 del 04-10-2021\)](#)

DECRETO "MINICODICE"

DM 3 settembre 2021

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".

[\(GU n.259 del 29-10-2021\)](#)



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021

Decreto «Controlli»

«Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008»

Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

Allegato I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021

Articolato

Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei **tecnici manutentori qualificati**
- modalità di qualificazione stabilite nell'**allegato II**
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale

Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.


Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **entro un anno** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021

Allegato I





Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021

Allegato II

Allegato II

**Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio**

1.1 Generalità

1.2 Docenti

1.3 Contenuti minimi della formazione per la
qualifica del tecnico manutentore

1.4 Valutazione dei requisiti

1.5 Procedure amministrative



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 2 settembre 2021

Decreto «GSA»

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- art. 1: Campo di applicazione
- art. 2: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- art. 3: Informazione e formazione dei lavoratori
- art. 4: Designazione degli addetti al servizio antincendio
- art. 5: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- art. 6: Requisiti dei docenti
- art. 7: Disposizioni transitorie e finali
- art. 8: Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021

Decreto «Minicodice»

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Campo di applicazione.....	2
Valutazione del rischio di incendio.....	2
Strategia antincendio.....	3
Reazione al fuoco	
Resistenza al fuoco	
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Controllo di fumi e calore	
Operatività antincendio	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	
Riferimenti.....	9



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021

Articolato

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le conseguenze• Si applica ai luoghi di lavoro di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008)
Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio	<ul style="list-style-type: none">• Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008• La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta
Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio	<ol style="list-style-type: none">1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I.3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.
Art. 4: Disposizioni transitorie e finali	<ul style="list-style-type: none">• Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 5: Entrata in vigore	<ul style="list-style-type: none">• Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro – DM 3 settembre 2021

Allegato I – Campo di applicazione

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendi

CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



Sicurezza antincendio luoghi di lavoro

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.


D. Lgs. n. 81/2008
art. 46

Come si valuta la
normativa da utilizzare?



Dal DM 12/04/2019...

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">• Codice• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Codice o• Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	



... al DM 03/09/2021



Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">• Codice• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Codice o• Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

DM 3/9/21: art. 3 comma 1

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Vale anche per attività non soggette che hanno RTV e regole tecniche verticali tradizionali sottosoglia



Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">• Codice• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Codice o• Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

DM 3/9/21: art. 3 comma 3

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche

Vale anche per luoghi di lavoro non classificabili a rischio basso in attività non soggette



Riepilogando... se **luoghi di lavoro**

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none">• Codice• Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Codice o• Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	

DM 3/9/21: art. 3 comma 2

DM 3/9/21: art. 3 comma 4

NEW
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati **nell'allegato I.**

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.



Grazie per l'attenzione

